



REPUBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Marco Smioldo

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 103/A/2024

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **6950** del

registro di segreteria, depositato il 14 maggio 2024,

promosso dalla:

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte

dei conti per La Regione Siciliana**contro**

Corselli Emanuele, nato a Palermo il 31.3.1955, rappresentato e

difeso dall'avvocato Michele Cimino del Foro di Palermo (PEC:

michelecimino@pecavvpa.it) ed elettivamente domiciliato presso il

domicilio digitale del predetto difensore nonché con domicilio fisico

presso lo studio di questi, sito in Palermo, via Libertà n. 129;

per la riforma

della sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la

Regione siciliana, n. 102/2024 del 20 dicembre 2023, depositata il 7 marzo 2024, non notificata;

Uditi alla pubblica udienza del 28 novembre 2024, il Presidente di Sezione dott.ssa Maria Rachele Anita Aronica per l'Ufficio di Procura generale e l'avvocato Michele Cimino per l'appellato

Ritenuto in

FATTO

1.1 Con la sentenza oggi impugnata il giudice di primo grado ha respinto la domanda proposta dalla Procura regionale nei confronti di Corselli Emanuele per il risarcimento del danno da costui asseritamente cagionato all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (d'ora in poi, ADM) derivante dall'inutile spesa per canoni di locazione relativi all'immobile sito in Siracusa, via Carlo Forlanini n. 1.

1.2. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la Procura regionale premetteva di avere già contestato, nel giudizio iscritto al n. 68796 a seguito della notizia di danno concernente il "pagamento a vuoto" da parte dell'ADM di un canone semestrale di locazione per un immobile sito in Siracusa, il complessivo pregiudizio erariale di euro 110.450,20 ai signori: Napoleoni Giuseppe, direttore regionale p.t. dell'ADM, nella misura del 20%, Calì Davide, dirigente del Distretto di Palermo e gestore dei contratti di locazione, nella misura del 70% e La Rizza Stefano, titolare dell'Ufficio Servizi e Contratti, nella misura del 10%.

In particolare, dall'attività istruttoria condotta dal Requirente, era emerso che, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, l'Ufficio

Tecnico di Finanza di Siracusa, poi Ufficio delle Dogane, aveva stipulato, in data 12.10.1992, un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Siracusa, via Carlo Forlanini, n. 1. Il suddetto contratto, della durata di anni sei a decorrere dal 27.10.1992, prevedeva il rinnovo della locazione, per identico periodo e alle stesse condizioni, salvo disdetta da comunicare all'altra parte con lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto.

Tra le previsioni contrattuali era anche contemplata la facoltà dell'amministrazione di sciogliere anticipatamente detto vincolo qualora, nell'interesse del pubblico servizio o per qualsiasi altro motivo, venisse a cessare in tutto o in parte il bisogno dei locali, dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il rilascio dovesse avere esecuzione.

L'organo inquirente precisava che, a decorrere dal 04.11.2013, tutti gli uffici cittadini delle Dogane erano stati spostati nei locali di Via Forlanini per potere effettuare i necessari lavori di manutenzione straordinaria all'immobile demaniale di via Riva della Darsena e che soltanto a far data dal 15.04.2017 era stato possibile ritrasferire gli uffici nei locali di proprietà demaniale. Emergeva dall'istruttoria che detto contratto di locazione si era rinnovato tacitamente in data 27.10.2016 e che solo il giorno precedente al trasferimento, ossia il 14.04.2017, l'ADM, con PEC prot.n. 6873/RU a firma del dirigente Calì, aveva provveduto a comunicare alla società proprietaria dell'immobile la conclusione delle operazioni di trasferimento presso i locali demaniali di Via Darsena chiedendo un incontro urgente per formalizzare la consegna dei locali.

Rimarcava in proposito la Procura regionale che solo il giorno precedente alla scadenza del contratto, con email del 25.10.2016, il dott. Corselli (già responsabile dell'Ufficio contratti prima del La Rizza) poneva ai Sigg,ri Calì e La Rizza il problema della gestione del rapporto di locazione sottoponendo al Calì una proposta di comunicazione da inviare urgentemente alla proprietà degli immobili di via Forlanini, nelle more del trasferimento nei nuovi uffici. Con tale proposta, si offriva il pagamento, quale "risarcimento per l'occupazione extracontrattuale", di quanto previsto a titolo di canone di locazione a fronte della concessione in uso dei predetti locali all'ADM fino all'avvenuto trasferimento. Dalla documentazione acquisita dalla PR si traeva che il successivo 31 ottobre il Calì, dirigente dell'ufficio competente, rispondendo all'e-mail, aveva espresso il dubbio che l'atto andasse sottoposto, per competenza, alla firma del direttore regionale e, pertanto, il successivo 3 novembre Il Corselli provvedeva ad inviare l'e-mail al Napoleoni. Tuttavia, la proposta non fu mai formalizzata e alcun seguito ebbe tra le parti.

Accadeva, poi, che, nel corso del 2017, l'ADM rifiutasse le fatture n. 1/PA del 13.04.2017 e n. 2/PA del 21.11.2017 ciascuna dell'importo di e 110.450,20, per i semestri di locazione ottobre 2016/marzo 2017 ed aprile/ottobre 2017, adducendo che il periodo di fruizione dell'immobile era terminato prima del 26.04.2017. Dal rifiuto opposto dall'amministrazione è scaturito un contenzioso civile e, con ordinanza n. 10859/2019 del 24.10.2019, il Tribunale di Siracusa ha disposto il rilascio dell'immobile; nel corso del giudizio, l'Avvocatura dello Stato ha

invitato l'ADM a sanare la pregressa morosità "considerato che non risulta contestabile il mancato preavviso ex art. 4 del contratto". A seguito dell'avvenuto pagamento del dovuto da parte dell'ADM, il Tribunale di Siracusa — Sezione Seconda Civile, con la sentenza n. 1644/21 del 15.09.2021, ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere; la pronuncia ha altresì chiarito che, per il semestre aprile/ottobre 2017, il pagamento del relativo canone si palesava dovuto in quanto l'amministrazione non aveva dato il preavviso di sei mesi previsto in contratto per la disdetta anticipata del rapporto.

L'inquirente conveniva quindi in giudizio il direttore regionale Napoleoni Giuseppe, il dirigente del distretto di Palermo, Calì Davide, e il responsabile dell'Ufficio Servizi e Contratti, La Rizza Stefano, per sentirne dichiarare la responsabilità per il procurato pregiudizio alle casse dell'ADM; senonché dopo l'emissione dell'atto di citazione dell'11 maggio 2022 nei confronti di tali soggetti, sarebbe emerso che la struttura formale delle competenze degli uffici coinvolti nella vicenda *de qua* corrispondeva solo parzialmente a quella di fatto, in quanto il Corselli aveva successivamente dichiarato (audizione dell'8.9.22 nell'ambito del procedimento disciplinare a carico di La Rizza) di aver continuato a gestire di fatto i contratti di locazione anche dopo la cessazione dalla carica di responsabile del servizio acquisti ed all'assunzione di detto incarico da parte del La Rizza

Ad avviso della Procura attrice, la responsabilità del Corselli (all'epoca dei fatti titolare del Servizio Sicurezza e Logistica) si era concretizzata

a seguito delle memorie presentate dal La Rizza nel giudizio n. 68796, a tenore delle quali risulterebbe che Corselli aveva trattenuto la pratica e continuato di fatto a svolgere le funzioni di responsabile del procedimento. Sulla base di tali nuove informazioni, la Procura regionale configurava perciò il concorso del Corselli alla produzione del danno nella misura del 20%, per come affermato dalla Sezione territoriale nella sentenza n. 804/2022 (ai sensi dell'art. 83 comma 2 c.g.c.), con la quale è stata parzialmente accolta la pretesa risarcitoria dell'attore pubblico nei confronti di Calì Davide, condannato al pagamento di euro 44.180,08, e di La Rizza Stefano per l'importo di euro 11.045,02, mentre è stato dichiarato esente da responsabilità il Napoleoni.

Il Requirente, ravvisando la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo al Corselli e ritenute infondate le difese da costui spiegate in sede preprocessuale, lo ha convenuto in giudizio, con atto di citazione depositato il 15 giugno 2023, per chiederne la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 22.090,04, pari al 20% del danno prodottosi, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese legali in favore dello Stato.

2. La Sezione di primo grado ha assolto il convenuto dagli addebiti formulati dalla Procura attrice riconoscendo in suo favore le spese legali, a carico dell'ADM. Alla decisione assolutoria i giudici di prime cure sono pervenuti sulla base delle seguenti motivazioni.

In via preliminare, il decidente ha precisato che la valutazione, ex art. 83 c.g.c., del contributo “virtuale” dato dal Corselli alla produzione del

danno, riconosciuto dalla sentenza n. 804/2022 e dalla pronuncia della Sezione di appello n. 55/2023 (che ha confermato le statuizioni della sentenza impugnata), non rappresenta un vincolo per il giudicante poiché le considerazioni ivi svolte sull'apporto causativo del Corselli assumono rilievo all'unico scopo di ridurre la responsabilità dei soggetti coinvolti nel giudizio RG n. 68796.

A seguito della dettagliata ricostruzione della vicenda fattuale, il Collegio ha affermato l'infondatezza dell'addebito mosso dalla Procura regionale nei confronti del Corselli in quanto: a) la mancata disdetta del contratto (tesa ad impedire il rinnovo automatico dello stesso) non è imputabile al Corselli, non essendo al tempo ancora nota la data di ultimazione dei lavori; b) se il Calì avesse dato seguito all'iniziativa proveniente dal Corselli non si sarebbe determinato il danno contestato (ossia il pagamento "a vuoto" di sei mensilità di canone) in quanto l'e-mail del 25 ottobre 2016, ancorché fondata sull'erronea convinzione dell'intervenuta scadenza del contratto, nel formulare una richiesta di concessione dell'uso dei locali di via Forlanini sino alla consegna dei locali ristrutturati di via Darsena, preannunciava sostanzialmente l'imminente interruzione del rapporto contrattuale di locazione, con conseguente cessazione dei pagamenti all'atto della liberazione dell'immobile; c) il convenuto è stato l'unico soggetto, tra quelli coinvolti a vario titolo nella vicenda, ad essersi attivato per regolarizzare la situazione dell'immobile di via Forlanini, ancorché lo stesso non fosse formalmente tenuto a farlo, data la competenza funzionale di La Rizza e Calì; d) l'omissione del Calì — funzionalmente tenuto ad adottare

l'atto dovuto - ha interrotto il nesso causale tra la condotta del Corselli

ed il verificarsi del danno; e) non può riconoscersi valenza

autoaccusatoria a quanto dichiarato dal Corselli nell'ambito del

procedimento disciplinare avviato dall'ADM nei confronti del La Rizza.

2. Con l'odierno atto di appello, depositato il 14.5.2024 e

tempestivamente proposto, la Procura regionale chiede l'integrale

riforma della sentenza impugnata e la condanna del Corselli,

formulando i seguenti motivi di gravame:

1) *"Errata valutazione delle prospettazioni attoree con riferimento alle*

dichiarazioni autoaccusatorie del Corselli"

La Sezione di primo grado avrebbe errato laddove non ha riconosciuto

valore confessorio alle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'odierno

appellato nell'ambito del giudizio disciplinare avviato

dall'amministrazione nei confronti del La Rizza. Afferma parte

appellante che il codice di giustizia contabile, in materia di mezzi di

prova, rinvia al codice civile, con esclusione dell'interrogatorio formale

e del giuramento (art. 94, c.4), sicché anche il processo contabile

conosce l'istituto della confessione stragiudiziale.

Alcun dubbio, ad avviso della Procura regionale, può sussistere sul

fatto che il Corselli, in sede disciplinare, avesse la precisa volontà di

riconoscere un fatto a sé sfavorevole; sul punto non può inoltre

assumere rilevanza alcuna, diversamente da quanto affermato dai

primi giudici, la possibile intenzione del Corselli di agevolare il collega

La Rizza. Lamenta ancora l'appellante il non corretto esercizio da parte

del decidente del libero apprezzamento delle prove, atteso che la

valutazione di inattendibilità della dichiarazione resa dall'appellato non può basarsi su fatti meramente ipotetici (ossia i motivi che lo avrebbero spinto a rendere le dichiarazioni autoaccusatorie), specie laddove quanto dichiarato trovi riscontro in fatti oggettivi acquisiti al processo.

L'ingerenza del Corselli nella gestione dell'immobile in questione, anche dopo la cessazione dell'incarico, viene altresì confermata dall'email con la quale egli comunicava, erroneamente, che l'ente occupava l'immobile *sine titolo* e, pertanto, del tutto convergenti sono le prove fornite dall'attore pubblico a sostegno della pretesa risarcitoria azionata. Al riguardo, viene evidenziato che anche questa Sezione d'Appello, nella sentenza 55/A/2023, ha riconosciuto l'ingerenza del Corselli nella vicenda in esame.

2) *“Erronea valutazione dei rilievi attorei circa il contributo del Corselli”*

Secondo la prospettiva di parte appellante, l'impugnata sentenza non è condivisibile nella misura in cui ha ritenuto irrilevante la condotta del Corselli ai fini della produzione del danno. È vero invece che costui ha agito con negligenza ed imperizia poiché, avendo in carico la gestione dei contratti di locazione, di diritto prima e di fatto dopo, aveva l'obbligo, anche in ragione dell'elevato importo dei canoni, di conoscere o di verificare l'esatto contenuto del regolamento negoziale. Con l'email del 25 ottobre 2016 inviata al Calì e al La Rizza, l'odierno appellato ha fornito ai suoi interlocutori una rappresentazione del tutto errata della situazione contrattuale ingenerando la convinzione che nessun vincolo negoziale sussistesse tra l'ADM e la società proprietaria dei locali sicché veniva in rilievo unicamente la necessità di dare copertura

formale alla situazione di fatto. A ciò si aggiunga che il Corselli, in assenza di risposta circa l'esito della propria proposta, avrebbe dovuto attivarsi sollecitando un riscontro e la formalizzazione di quanto richiesto a tutela delle ragioni dell'ente.

3. Il 7.11.2024 l'appellato, per il tramite dell'Avv. Michele Cimino, ha depositato la propria comparsa di costituzione e risposta per chiedere il rigetto dell'appello.

In ordine ai motivi di gravame di parte appellante, la difesa ha affermato che la natura di confessione stragiudiziale delle dichiarazioni rese dall'appellato nel procedimento disciplinare a carico del La Rizza non è stata qualificata in questi termini dal Requirente né in seno all'invito a dedurre né nell'atto di citazione in giudizio; conseguentemente, la censura sarebbe inammissibile, in quanto elevata solo in appello, ed infondata, in quanto non coerente con la *ratio decidendi* posta a base della sentenza impugnata. Peraltro, la domanda della Procura regionale non è stata assistita da altre prove, essendosi l'attore pubblico basato unicamente sui contenuti dell'asserita confessione stragiudiziale.

Difetterebbe inoltre la natura confessoria delle suddette dichiarazioni in quanto prive sia dell'elemento soggettivo volontario, consistente nel c.d. "*animus confitendi*" (ovvero nella consapevolezza di rendere elementi dichiarativi a proprio sfavore) sia di quello oggettivo ossia del concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante il quale, nel momento in cui ha deposto in sede disciplinare, non era neppure consapevole dell'eventuale nocimento alle proprie ragioni e del corrispondente

vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione.

Quanto al secondo motivo di appello, la valutazione contenuta nella sentenza n. 804/2022 in ordine all'incidenza causale della condotta dell'appellato, quantificata in maniera virtuale, ai sensi dell'art. 83 c.g.c., nella misura del 20%, non può ritenersi in alcun modo vincolante con riguardo al presente giudizio.

Del tutto errata sarebbe poi, nel merito, la prospettazione accusatoria della Procura regionale, essendo la condotta dell'appellato immune da censure. Risulta infatti dagli atti che il suo intervento nella vicenda venne determinato dallo stesso Calì (cfr. email del 18.10.2016) e non da una ingerenza volontaria nella gestione della vicenda. Sulla base delle indicazioni ricevute dal Calì con mail del 18.10.2016, l'odierno comparente, in data 25.10.2016, trasmetteva una mail al medesimo e al La Rizza (titolare effettivo dell'ufficio e responsabile dell'istruttoria inerente ai contratti) per suggerire la soluzione richiesta dal primo e, a tal fine, trascriveva un'ipotesi di comunicazione che il Calì avrebbe dovuto trasmettere alla Renta srl (società proprietaria dell'immobile). Per il prosieguo, non spettava certamente a lui sollecitare il suo superiore Calì per l'invio della comunicazione alla Renta srl.

Ancora, l'appellato non aveva affatto fornito una interpretazione della realtà non corretta ai suoi interlocutori (consistente, cioè, nell'occupazione *sine titolo* degli immobili) in quanto egli non poteva sapere se effettivamente il Calì avesse o meno trasmesso una nota alla società per impedire il mancato rinnovo automatico o se avesse esercitato il recesso. Alla luce di ciò, la causa del danno è unicamente

da ricondursi alla condotta del Calì il quale, a seguito della proposta del Corselli (25.10.2016), non si è attivato per evitare il pagamento a vuoto dei canoni di locazione.

In conclusione, la difesa dell'appellato chiede il rigetto del gravame proposto dalla Procura regionale e, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo.

4. All'udienza del 28 novembre 2024, le parti hanno discusso la causa e reiterato le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Prima di affrontare lo scrutinio dei motivi di appello, il Collegio ritiene necessario precisare che alcun vincolo costituiscono nel presente giudizio le valutazioni oggetto della sentenza n. 55/A/2023 di questa Sezione, rese nel diverso processo, originariamente avviato dalla Procura regionale nei confronti di altri dipendenti dell'ADM, riguardante i medesimi fatti posti a base della successiva contestazione formulata nei confronti dell'odierno appellato.

Si condividono pertanto le osservazioni dei primi giudici in merito alla corretta perimetrazione delle disposizioni recate dall'art. 83 del codice della giustizia contabile laddove, in applicazione del secondo comma di tale disposizione, solo virtualmente è stato in quella sede valutato l'apporto del Corselli nella produzione del danno, all'unico fine di potere correttamente quantificare la quota di nocumento erariale da porre a carico degli appellanti.

L'apprezzamento, in termini concreti, dell'eventuale colpevolezza

dell'odierno appellato è stato quindi svolto, per la prima volta, nel giudizio di primo grado ed in questo giudizio, in relazione alle specifiche accuse mosse da parte appellante nei suoi confronti e in stretta aderenza ai principi del giusto processo che informano il processo contabile (art. 4 c.g.c.), poiché solo dal momento in cui sono stati formalizzati gli addebiti nei suoi confronti, da parte dell'Inquirente, egli è stato in grado di difendersi nel pieno contraddittorio delle parti innanzi al giudice.

2. Quanto alle doglianze oggetto di impugnazione, ciò che viene in rilievo nel presente grado di giudizio è, precisamente, il nesso causale tra il danno subito dall'amministrazione e la condotta dell'appellato, per come emergerebbe, secondo le tesi della Procura appellante, dalle dichiarazioni da costui rese nel corso delle audizioni nell'ambito del procedimento disciplinare avviato dall'ADM nei confronti di La Rizza Stefano.

Relativamente alla valenza confessoria di tali dichiarazioni, va osservato che la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo (art. 2735 c.c.) non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio (cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 11898 del 18 giugno 2020). La confessione stragiudiziale fatta a terzi può quindi concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 24468 del 4 novembre 2020

e Cass. civ. n. 19708/2020).

Orbene, secondo la cornice ermeneutica appena illustrata, la valutazione delle doglianze formulate dalla Procura regionale appellante va compiuta con riferimento all'intero compendio probatorio ricavabile dal fascicolo processuale e, in particolare, con riguardo alla mail del 18.10.2016 inviata dal dirigente Calì a diversi funzionari e, per conoscenza, anche al La Rizza ed al Corselli.

In tale comunicazione, concernente il "Progetto esecutivo della sede ADM di Siracusa – Consip LAN 5", il Calì non si limitava a chiedere ai funzionari competenti un riscontro di carattere tecnico finalizzato alla formalizzazione dell'ordine alla Consip per il cablaggio della nuova sede ma poneva anche il problema della disponibilità dei locali all'epoca occupati, chiedendo, in particolare, di prendere contatti con la proprietà per ottenere una proroga dell'utilizzo dell'immobile di Via Forlanini dell'ordine di un mese o, al massimo, di 45 giorni.

Su sollecitazione del Calì, il 25.10.2016, il Corselli ha perciò risposto suggerendo di trasmettere alla società proprietaria dell'immobile una missiva per richiedere la concessione in uso dei locali sino all'effettivo trasferimento nella nuova sede, secondo lo schema di comunicazione da lui stesso predisposto.

Reputa il Collegio che lo scambio epistolare appena illustrato, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, non sia affatto idoneo a dimostrare la contestata ingerenza dell'appellato nella gestione dei contratti di locazione, atteso che alcuna iniziativa è imputabile al Corselli nella vicenda in esame, essendo palese, di

contro, che l'*input* circa la possibile proroga dell'occupazione dei locali è partito dal Calì. L'odierno appellato si è quindi limitato a fornire i chiarimenti richiesti dal dirigente trascrivendo, allo scopo, il testo di una possibile comunicazione da inviare alla proprietà (mail citata del 25.10.2016 trasmessa a Calì Davide e a La Rizza Stefano, titolari delle rispettive competenze funzionali).

Il corretto apprezzamento, sotto il profilo probatorio, del ruolo avuto dal Corselli nella fattispecie in esame non può pertanto essere configurato nei termini di una ingerenza funzionale e quanto da costui dichiarato in occasione del procedimento disciplinare a carico del collega La Rizza non riceve affatto conferma dalle illustrate prove documentali, con riguardo alla concreta gestione del contratto di locazione oggetto del presente giudizio.

Una volta esclusa l'ipotesi dell'ingerenza dell'appellato nella trattazione del contratto di locazione con la Renta srl, essendosi trattato di un'attività sollecitata dallo stesso dirigente responsabile in materia, viene meno anche il prospettato nesso di causalità tra la condotta del Corselli e il nocumento erariale subito dall'amministrazione.

Sul punto, come correttamente osservato dai primi giudici, l'accoglimento da parte del Calì del suggerimento formulato dal Corselli (il quale si era anche premurato di sottolineare l'urgenza della comunicazione precisando che "*domani è l'ultimo giorno*") avrebbe certamente impedito il prodursi del danno.

Se, infatti, il dirigente Calì avesse trasmesso alla Renta srl la citata ipotesi di comunicazione (anche formulata nei termini non tecnici

proposti dall'appellato), invece di attivarsi solo il 14.4.2017, il Tribunale di Siracusa avrebbe potuto individuare il *dies a quo* per il decorso dei sei mesi per il recesso (ai sensi dell'art. 4 del contratto di locazione) alla data del 26.10.2016 (anziché a quella del 14.04.2017), con totale elisione del pregiudizio erariale oggetto del presente giudizio.

Né può considerarsi rilevante, sotto il profilo etiologico, l'errore in cui era incorso l'appellato nel supporre che l'ente occupasse l'immobile *sine titolo* giacché la bozza predisposta dal Corselli era del tutto speculare alle indicazioni fornite dal Calì con la propria mail del 18.10.2016, ove si parlava di "*proroga di rilascio della sede*", facendo così supporre che il contratto fosse scaduto (o prossimo alla scadenza) e che l'ADM continuasse ad occupare i locali senza un titolo, in conseguenza della mancata disponibilità della nuova sede per i ritardi nell'esecuzione dei lavori.

Per finire, alcuna inerzia è imputabile al Corselli per non essersi sincerato dell'effettivo invio della comunicazione alla Renta srl, dal momento che non era tenuto a farlo, data la competenza funzionale di La Rizza e Calì, avendo egli già compiutamente evaso la richiesta formulata dal dirigente Calì con la mail del 18.10.2016.

3. In conclusione, il Collegio, tenuto conto delle riportate considerazioni, rigetta l'appello proposto dalla Procura regionale e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado impugnata assolvendo definitivamente Corselli Emanuele dagli addebiti contestatigli.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione

